

**Ordinanza**  
**sull'obbligo di prestare servizio militare degli Svizzeri**  
**all'estero e delle persone con doppia cittadinanza**  
**(OMSEDC)**

del 24 settembre 2004 (Stato 1° gennaio 2011)

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 4 capoverso 5 e 5 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup> (LM),

*ordina:*

**Art. 1** Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza, i cittadini svizzeri sono considerati:

- a.<sup>2</sup> Svizzeri all'estero, se hanno eletto domicilio all'estero prima del compimento del 18° anno d'età o se soggiornano all'estero con un'autorizzazione di congedo per l'estero valida conformemente agli articoli 16–21 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004<sup>3</sup> sui controlli militari (OCoM);
- b. persone con doppia cittadinanza, se hanno il loro domicilio in Svizzera e possiedono la cittadinanza di almeno un altro Stato.

**Art. 2** Obbligo di leva

Le persone con doppia cittadinanza sono soggette all'obbligo di leva se non adempiono le condizioni previste dall'articolo 5 capoverso 1 LM o da un accordo con un altro Stato conformemente all'articolo 5 capoverso 3 LM ad esse applicabile.

**Art. 3** Annuncio volontario per il reclutamento

<sup>1</sup> Gli Svizzeri all'estero che non possiedono la cittadinanza del loro Stato di domicilio e le persone con doppia cittadinanza possono annunciarsi volontariamente per il reclutamento presso lo Stato maggiore di condotta dell'esercito.

<sup>2</sup> Sono chiamati al reclutamento se:

- a. non vi si oppone alcun motivo valido conformemente all'articolo 7 capoverso 3 dell'ordinanza del 10 aprile 2002<sup>4</sup> sul reclutamento (OREC);

RU 2004 4357

<sup>1</sup> RS 510.10

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta il n. 3 dell'appendice all'O del 19 ago. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 4291 5887).

<sup>3</sup> RS 511.22

<sup>4</sup> RS 511.11

- b. dispongono di conoscenze di una lingua nazionale svizzera sufficienti per prestare servizio militare; e
- c. non hanno già prestato servizio militare per alcun altro Stato.

**Art. 4<sup>5</sup>** Totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione

Il totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione si fonda sull'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>6</sup> concernente l'obbligo di prestare servizio militare.

**Art. 5** Obbligo di entrare in servizio e impiego nel servizio di difesa nazionale<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Per il servizio di difesa nazionale, qualora sussista un bisogno da parte dell'esercito, possono:<sup>8</sup>

- a. essere chiamati a prestare servizio o annunciarsi volontariamente gli Svizzeri all'estero reclutati e abili al servizio militare;
- b. essere chiamati al reclutamento o annunciarsi volontariamente tutti gli altri Svizzeri all'estero.

<sup>2</sup> Con la chiamata, lo Stato maggiore di condotta dell'esercito stabilisce il luogo d'entrata in servizio e l'equipaggiamento.

<sup>3</sup> L'impiego nel servizio di difesa nazionale si fonda sui bisogni dell'esercito.<sup>9</sup>

<sup>4</sup> Non vengono chiamati in servizio gli Svizzeri all'estero che possiedono la cittadinanza dello Stato di domicilio, se questo Stato impedisce l'entrata in servizio mediante prescrizioni legali o mediante altri provvedimenti; sono fatti salvi gli accordi internazionali.

**Art. 6** Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogati:

- a. il decreto del Consiglio federale del 17 novembre 1971<sup>10</sup> concernente il servizio militare degli Svizzeri dell'estero e delle persone aventi la doppia cittadinanza;
- b. l'ordinanza del 9 giugno 1987<sup>11</sup> concernente l'entrata in servizio degli Svizzeri all'estero in caso di mobilitazione di guerra.

<sup>5</sup> Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5971).

<sup>6</sup> RS **512.21**

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5971).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5971).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5971).

<sup>10</sup> [RU **1971** 1645]

<sup>11</sup> [RU **1987** 825]

**Art. 7**            Modifica del diritto vigente

...<sup>12</sup>

**Art. 8**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

<sup>12</sup> La modifica può essere consultate alla RU **2004** 4357.

